

*Estratto dal DDL sul Governo delle attività cliniche (c799 e abb.) emendato dalla Commissione Affari Sociali della Camera*

ARTICOLO 9

*Esclusività del rapporto e attività libero-professionale  
dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale*

1. Le Regioni disciplinano l'attività libero-professionale dei dirigenti medici e sanitari del Servizio sanitario nazionale nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- a) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale intrattiene con lo stesso un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti, anche di natura convenzionale, con il Servizio sanitario nazionale;
- b) l'esercizio dell'attività libero-professionale del dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale è compatibile con il rapporto unico d'impiego, purché sia espletato fuori dell'orario di lavoro all'interno delle strutture sanitarie o all'esterno delle stesse, con esclusione di strutture private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
- c) il dirigente medico e sanitario dipendente del Servizio sanitario nazionale può svolgere l'attività libero-professionale nelle seguenti forme: con rapporto non esclusivo; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria; con rapporto esclusivo e attività libero-professionale intramuraria allargata;
- d) il dirigente medico e sanitario dipendente del SSN esercita il suo diritto allo svolgimento dell'attività libero-professionale in una delle forme predette mediante apposita opzione;
- d-bis) salvaguardando il ruolo istituzionale del servizio svolto dall'Azienda diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta secondo i principi di universalità ed equità che regolano il Servizio sanitario nazionale.

2. Le modalità di esercizio dell'attività libero-professionale sono definite dalle Regioni nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i volumi prestazionali di attività libero-professionale non devono comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali nonché un impegno orario superiore al cinquanta per cento di quello di servizio richiesto all'azienda per i compiti istituzionali, al fine di assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e attività libero-professionale, anche al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, nel rispetto dei piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale;
- b) la tariffa professionale per l'attività libero-professionale è definita, previo accordo-quadro aziendale con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, dal singolo dirigente, d'intesa con l'azienda;
- c) è facoltà dell'azienda non attivare, o attivare solo parzialmente, la libera professione intramuraria. In caso di attivazione, la stessa sarà gestita dall'azienda mediante un Centro unico prenotazioni, con spazi e liste separati e distinti tra attività istituzionale e attività libero-professionale e con pagamento delle prestazioni e ripartizione dei proventi secondo modalità e termini fissati da linee guida regionali;
- d) l'esercizio dell'attività libero-professionale svolto all'esterno delle strutture aziendali non deve comportare oneri per l'azienda né per il professionista nei confronti dell'azienda stessa. Detta attività è consentita presso studi professionali privati, anche in forma associata tra più sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, oppure presso strutture private non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale;
- e) la Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), svolge attività di monitoraggio e di controllo sullo svolgimento della libera professione in termini di tempi e di prestazioni per garantire il rispetto dei principi di cui alla lettera a);
- f) ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo è attribuita un'indennità di esclusività nella misura prevista dai contratti collettivi di settore. Tale indennità non è revocabile, se non in caso di opzione per il rapporto non esclusivo, e non è destinabile dalle Aziende ad altre funzioni;
- g) le modalità di svolgimento dell'attività libero-professionale sono stabilite dal direttore generale con apposito regolamento aziendale, in conformità alle linee guida regionali e alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro.